



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 83 del 30/12/2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2022, EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E DELL'ART. 30, COMMA 2, SECONDO PERIODO DEL DECRETO LEGISLATIVO 201/2022, APPENDICE ALLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART.20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.175/2016.

Il giorno 30 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 11,00 presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. **314722** del **27/12/2023** notificata a ciascun Consigliere ai sensi della vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta urgente di seconda convocazione.

All'appello nominale, svolto dal **Segretario Generale** ad inizio seduta, risultano presenti il Sindaco e n. **17** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

COGNOME NOME	ASSENTE / PRESENTE	COGNOME NOME	ASSENTE / PRESENTE
FALCOMATA' GIUSEPPE	PRESENTE	CARIDI ANTONINO	ASSENTE
BARRECA FRANCESCO ORLANDO	PRESENTE	DE BIASI GIUSEPPE	ASSENTE
BURRONE FILIPPO	PRESENTE	MAIOLINO ANTONINO	ASSENTE
CASTORINA ANTONIO	PRESENTE	MARCIANO' ANGELA	ASSENTE
CUZZOCREA GIUSEPPE	PRESENTE	MARINO DEMETRIO	ASSENTE
GIORDANO GIUSEPPE	PRESENTE	MILIA FEDERICO ANDREA	PRESENTE
IACHINO NANCY	ASSENTE	NERI ARMANDO	ASSENTE
LATELLA GIOVANNI	PRESENTE	PAZZANO SAVERIO	PRESENTE
MALARA MARCANTONIO	PRESENTE	RIPEPI MASSIMO ANTONIO	ASSENTE
MARINO GIUSEPPE	PRESENTE	RULLI GUIDO	ASSENTE
MARRA VINCENZO	PRESENTE	VIZZARI GIUSEPPE ROBERTO	ASSENTE
MERENDA MASSIMILIANO	PRESENTE		
NOCERA GIUSEPPE	PRESENTE		
NOVARRO DEBORAH	PRESENTE		
QUARTUCCIO FILIPPO	PRESENTE		
ROMEO CARMELO	ASSENTE		
SERA GIUSEPPE FRANCESCO	PRESENTE		
VERSACE CARMELO	PRESENTE		
ZIMBALATTI ANTONINO	ASSENTE		
MINICUCI ANTONINO	ASSENTE		
ANGHELONE SAVERIO	ASSENTE		
CARDIA MARIO	ASSENTE		

* Il consigliere Zimbalatti, assente all'appello, entra in aula alle ore 12.26. I consiglieri Cardia, Maiolino, Marino Demetrio, Neri, Ripepi e Vizzari, assenti all'appello, entrano in aula tutti alle ore 11.02.

Sono altresì presenti in aula, senza diritto di voto, il Vicesindaco Sig. Paolo Brunetti e gli assessori Sigg.ri: Albanese Rocco, Battaglia Domenico, Calabrò Irene Vittoria, Delfino Demetrio, Gangemi Francesco, Nucera Lucia Anita e Martino Angela.

La seduta è pubblica.

Presiede il Presidente Vincenzo Marra

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Antonia Criaco

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sulla proposta di deliberazione n. 108 del 15.12.2023, iscritta al 3° punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto “**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2022, EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E DELL'ART. 30, COMMA 2, SECONDO PERIODO DEL DECRETO LEGISLATIVO 201/2022, APPENDICE ALLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART.20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.175/2016**” e concede la parola al Dirigente **Roschetti**, che relaziona in merito. Afferma che è un adempimento che si porta all'attenzione del Consiglio Comunale ogni anno e prevede una ricognizione obbligatoria che viene effettuata al 31.12.2022 che riguarda l'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Reggio Calabria detiene delle partecipazioni dirette e indirette, per come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni. Evidenzia che la mappatura delle partecipazioni detenute dall'Ente non ha evidenziato l'esigenza di adottare un nuovo piano di razionalizzazione e conferma il mantenimento della partecipazione diretta del Comune nelle tre società Atam spa, Hermes Servizi Metropolitani spa e Castore srl, mentre per la partecipazione indiretta è presente nel consorzio TR.IN.CAL. La proposta deliberativa riveste un'importanza sotto il versante contabile ed è prevista la trasmissione della relazione approvata alla Corte dei Conti oltre che all'Anac.

Per la trascrizione integrale dell'intervento si fa rinvio, ai sensi dell'art 12, c. 3, del regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 73 del 12/11/2022, alla registrazione della seduta, conservata agli atti della Segreteria Generale.

Non si registrano interventi per cui si procede alla votazione della proposta, il cui esito, per appello nominale, è il seguente: consiglieri presenti n. 23, **voti favorevoli 15** (FALCOMATA', BARRECA, BURRONE, CASTORINA, CUZZOCREA, GIORDANO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, MERENDA, NOCERA, NOVARRO, QUARTUCCIO E VERSACE); **voti contrari 7** (CARDIA, MAIOLINO, MARINO Demetrio, MILIA, NERI, RIPEPI E VIZZARI); **astenuti 1** (PAZZANO).

Il Presidente proclama l'esito del voto e dichiara approvata la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione N. 108 del 15/12/2023, iscritta all'OdG, avente ad oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2022, EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E DELL'ART. 30, COMMA 2, SECONDO PERIODO DEL DECRETO LEGISLATIVO 201/2022, APPENDICE ALLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART.20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.175/2016.**

Visto che sulla superiore proposta sono stati espressi i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto l'allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 107 del 21.12.2023;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente, giusta nota prot. n. 314766 del 28.12.2023;

VISTO lo Statuto comunale;

Consiglieri presenti 23

Con **15 voti favorevoli** (FALCOMATA', BARRECA, BURRONE, CASTORINA, CUZZOCREA,

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

GIORDANO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, MERENDA, NOCERA, NOVARRO, QUARTUCCIO E VERSACE); **voti contrari 7** (CARDIA, MAIOLINO, MARINO Demetrio, MILIA, NERI, RIPEPI E VIZZARI); **astenuti 1** (PAZZANO), resi in forma palese per appello nominale;

Su proclamazione del Presidente

DELIBERA

Di APPROVARE la proposta di deliberazione n. 108 del 15.12.2023, iscritta all'OdG, avente ad oggetto **“RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE”**, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione, per appello nominale, la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Viene votata l'immediata esecutività della delibera, registrando il seguente esito: consiglieri presenti n. 23, **voti favorevoli 15** (FALCOMATA', BARRECA, BURRONE, CASTORINA, CUZZOCREA, GIORDANO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, MERENDA, NOCERA, NOVARRO, QUARTUCCIO E VERSACE); **voti contrari 7** (CARDIA, MAIOLINO, MARINO Demetrio, MILIA, NERI, RIPEPI E VIZZARI); **astenuti 1** (PAZZANO).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Visto l'art.134, comma 4, del d.lgs. 267/00;

Consiglieri presenti 23

Con **15 voti favorevoli** (FALCOMATA', BARRECA, BURRONE, CASTORINA, CUZZOCREA, GIORDANO, LATELLA, MALARA, MARINO Giuseppe, MARRA, MERENDA, NOCERA, NOVARRO, QUARTUCCIO E VERSACE); **voti contrari 7** (CARDIA, MAIOLINO, MARINO Demetrio, MILIA, NERI, RIPEPI E VIZZARI); **astenuti 1** (PAZZANO), resi in forma palese per appello nominale

D E L I B E R A

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE
Vincenzo Marra

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonia Criaco

a seguire testo della proposta di delibera



SETTORE : **PARTECIPATE**

SERVIZIO :

DIRIGENTE: **Gerolama Daniela Roschetti**

FUNZIONARIO RESPONSABILE: **Lorenzo Marino**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: **SI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: **SI**

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2022, EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E DELL'ART. 30, COMMA 2, SECONDO PERIODO DEL DECRETO LEGISLATIVO 201/2022, APPENDICE ALLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART.20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.175/2016.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che l'Ente:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28.09.2017, ha approvato la ricognizione straordinaria delle società partecipate e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 10.12.2018 ha approvato la ricognizione delle società partecipate per l'anno 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 23/12.2019 ha approvato la ricognizione delle società partecipate per l'anno 2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 12.12.2020 ha approvato la ricognizione delle società partecipate per l'anno 2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 31.12.2021 ha approvato la ricognizione delle società partecipate per l'anno 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 29.12.2022 ha approvato la ricognizione delle società partecipate al 31.12.2021;
-

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che:

“1..le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessita' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessita' che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle societa' partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune e' tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle societa' in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre **2022**;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 1000.000 di euro, euro 500.000 fino al 31/12/2019 ai sensi dell'art 26 comma 12 quinquies;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- n. in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Reggio Calabria. e dato

atto che l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

o. in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 31 dicembre 2022;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art. 49*, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente della Macroarea Partecipate in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art. 49*, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTI:

- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare per le motivazioni esposte in premessa, la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Reggio Calabria detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 e dall'art. 30, comma 2, secondo periodo del Decreto Legislativo 201/2022, come appendice alla relazione tecnica di cui all'art.20 del decreto legislativo n.175/2016,

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui alla relazione come sopra allegata;
- Di comunicare, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;
- DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATI:

1. DELC-83-2023-All_1-Relazione_tecnica_Ricognizione_periodica_-
_al_31_12_2022_senza.pdf 
2. DELC-83-2023-All_2-
Verbale_n._107_del_21_12_2023_Parere_Ricognizione_Partecipate.pdf.p7m(3).pdf.p
7m 
3. DELC-83-2023-All_3-PARERE_DI_REGOLARITA_TECNICA.pdf 
4. DELC-83-2023-All_4-PARERE_DI_REGOLARITA_CONTABILE.pdf 